



Comune di Codevilla

(Provincia di Pavia)

Via Umberto 1 n. 15 - c.a.p. 27050
telefono 0383-373017 telefax 0383-73782 codice
fiscale e partita IVA n° 00409680188

PROT. 79

OGGETTO:	Decreto n. 1 /2023 del Sindaco. Nomina dei dipendenti Responsabili di Servizio e di posizione organizzativa dell'Amministrazione comunale. Area Tecnica
----------	--

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 50, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; - che l'art. 14, comma 2 lettera h), dello statuto comunale prevede tra le attribuzioni del Sindaco la competenza ad emanare i provvedimenti di gestione del personale;
- che il Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici disciplina all'art. 14 le modalità di attribuzione degli incarichi di direzione dei servizi;
- che il Comune di Codevilla è classificato, a mente dell'art. 2 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, tra gli enti di tipo "Altri Enti", per cui non è consentita la presenza nel proprio organico di figure con qualifica funzionale dirigenziale;

Richiamato l'art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che dispone:

"2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi ... (omissis) ... secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente";

Rammentato che all'art. 32, comma 1, del Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici sono elencati i compiti del Responsabile di Servizio;

Richiamato l'art. 109, comma 2, del precitato decreto legislativo n. 267/2000, ai sensi del quale *"nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione";*

VISTO l'art. 13 — Area delle posizioni organizzative — del CCNL 21.05.2018 che prevede: *"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

b) omissis

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

- art. 17 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo dell'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.

2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000."

VISTO l'art. 14 del sopra citato CCNL che prevede che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 09.05.2019 "ISTITUZIONI DELLE POSIZIONI DI LAVORO RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 1, LETTERA A), DEL CCNL 21.05.2018" che confermava la precedente struttura organizzativa dell'ente.

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 09.05.2019 "METODOLOGIA PER LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: APPROVAZIONE."

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 09.05.2019 "APPROVAZIONE PESATURA E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE E DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE."

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n° 25083 del 10.10.2018 che sostiene che l'applicazione della disposizione contrattuale di conferimento di posizione organizzativa da parte dell'amministrazione non costituisce esercizio di un potere di organizzazione ma "adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto che, trovando fondamento nella disciplina pattizia, non può che avere natura paritetica". La Corte afferma che, ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, l'amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., "senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione

comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa".

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 30.12.2022 "UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI CODEVILLA DELL'ARCH. NOBILE CLARA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUNGAVILLA ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO, AI SENSI COMMA 557 -L. N° 311/2004. PROROGA" con la quale si è deliberato di utilizzare per il periodo di dodici mesi fino al 31.12.2023, al di fuori dell'orario ordinario d'obbligo presso il Comune di Lungavilla, in regime di scavalco condiviso d'eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/04, la dipendente arch. Clara Nobile, in servizio di ruolo, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Lungavilla, nella qualità di istruttore tecnico direttivo;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2021 "Nomina dei dipendenti Responsabili di Servizio e di posizione organizzativa dell'Amministrazione comunale. Area Tecnica" con il quale l'arch. NOBILE CLARA è stata nominata responsabile del Servizio Tecnico.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3/2021" Nomina dei dipendenti Responsabili di Servizio e di posizione organizzativa dell'Amministrazione comunale. Area Tecnica" con il quale l'arch. NOBILE CLARA è stata prorogata quale responsabile del Servizio Tecnico fino al 31.12.2022.

RITENUTO dovere rinnovare alla suddetta dipendente la responsabilità di direzione del Servizio Tecnico.

DATO ATTO che la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione N.200/72018 , in riscontro all'istanza di parere del Comune di Lentate sul Seveso, ritiene che le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l'aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell'art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all'art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall'art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u).

RITENUTO dover applicare la retribuzione di posizione in misura pari al Comune di Lungavilla rapportata alle 12 ore di servizio.

VISTO l'art. 14, comma 1, del Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici il quale dispone che "La responsabilità di direzione di Servizio viene assegnata dal Sindaco con proprio decreto motivato, a personale di ruolo inquadrato in idonea qualifica funzionale relativa alla complessità delle funzioni da svolgere, tenendo conto delle proposte del Segretario ... (omissis);

DECRETA

1. di nominare, secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati Responsabile del Servizio Tecnico comunale e di posizione organizzativa dell'Amministrazione comunale:
arch. NOBILE CLARA, nata a PAVIA (PV) il 20 agosto 1975 e residente a Codevilla (PV) in Via Brambilla 5/3;
2. di stabilire la durata dell'incarico per il periodo di autorizzazione dell'utilizzo e quindi dal 01.01.2023 fino 31.12.2023; ai sensi dell'art. 9, comma 3, del surrichiamato C.C.N.L. in data 31 marzo 1999 l'incarico

potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto motivato o non rinnovato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;

3. di stabilire che l'incarico di responsabile del servizio di cui trattasi ai sensi art. 14 comma 4 del Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici può essere revocato qualora l'incarico conferito non risulti compatibile con nuove forme di associazione di servizi che l'ente potrebbe deliberare.
4. di stabilire che per il periodo specificato il funzionario responsabile percepirà una retribuzione di posizione in misura pari a quella percepita nel Comune di Lungavilla rapportata alle 12 ore di servizio.
5. di stabilire che il presente decreto è immediatamente esecutivo, di disporre che venga trasmesso per la sua attuazione al Segretario Comunale, che venga notificato al dipendente comunale interessato e che venga reso noto al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale per la durata di giorni quindici consecutivi.

Codevilla, 04.01.2023

Il Sindaco
Dott. Dapiaggi Marco Pietro

